



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

VISTO l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 25-*decies*, comma 3, lett. a), del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, il quale stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il quale stabilisce che *“entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette”*;

VISTO l'articolo 1, comma 1074, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, stabilisce l'importo specifico fisso per unità di prodotto, di cui all'articolo 39-*octies*, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura dell'11 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”;

VISTO l'articolo 1, comma 1075 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, tra l'altro, fissa l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa delle sigarette nella misura del 59,5 per cento;

VISTO il comma 1076 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sostituisce, a decorrere dalla entrata in vigore della legge stessa, la tabella A – sigarette - allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U.

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 24 dicembre 2014 contenente, tra l'altro, le procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente di sigarette dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater* del citato decreto legislativo n. 504/1995 e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 20 gennaio 2015, prot. 6615, che, in attuazione del citato provvedimento del 24 dicembre 2014, fissa in n. 5,63 sigarette convenzionali, il consumo equivalente al consumo di 1 millilitro di prodotto liquido da inalazione senza combustione;

CONSIDERATO che il prezzo medio ponderato delle sigarette nel 2017, determinato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del citato decreto legislativo 26 ottobre 2015, n. 504, è pari a € 239 il chilogrammo convenzionale, e che su tale prezzo, in applicazione del successivo articolo 39-*octies* del decreto legislativo stesso e successive modificazioni, grava un'accisa pari a € 142,21, corrispondente a € 0,142210 per sigaretta convenzionale;

CONSIDERATO che sul consumo di n. 5,63 sigarette convenzionali, equivalente al consumo di 1 millilitro di prodotto liquido da inalazione senza combustione, grava un'accisa pari a € 0,80064 e che, pertanto, su 1 millilitro di prodotto liquido da inalazione senza combustione contenente o meno nicotina si applica, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, un'imposta di consumo pari al 10 per cento e al 5 per cento di detto importo;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, si applica l'imposta di consumo è pari, rispettivamente, a € 0,080064 il millilitro e a € 0,040032 il millilitro.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la presente determinazione è pubblicata nel sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 gennaio 2019

p. il Direttore dell'Agenzia a.p.f.
Il Vicedirettore vicario
Fabio Carducci

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)